

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA del 01-02-2023 N. 19

OGGETTO:	ADEGUAMENTO TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER LA CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2023
-----------------	--

L'anno **duemilaventitre** il giorno **uno** del mese di **febbraio** in Rosolini, alle ore **11:45**, nella Residenza Municipale di Via Roma n. 2.

In seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in seduta non pubblica nelle persone dei Signori:

SPADOLA GIOVANNI	SINDACO	P
PIAZZESE LUCIA	ASSESSORE	P
FRATANTONIO LUIGI	VICE SINDACO	P
GENNARO DINO	ASSESSORE	P
LIUZZO VINCENZO	ASSESSORE	P
MALTESE CONCETTA	ASSESSORE	A

Assiste, con le funzioni di Vice Segretario il Segretario Generale

Dott. Milana Corrado

Il Presidente Sig. **SPADOLA GIOVANNI** - riconosciuta la legalità dell'adunanza – dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che si allega alla presente per farne parte integrante;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della L.R. 48/91, nonché dell'attestazione di cui all'art. 13 della L.R. 44/91, così come modificato dalla L. R. n. 30/2000

RITENUTA la proposta de-qua meritevole di approvazione;

VISTO il bilancio Comunale;

VISTA la L. R. 11/12/1991 n. 48;

VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44;

VISTA la L. R. n. 30/2000;

VISTO l'art. 16 di detta legge;

VISTO l'O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

UNANIME, CON VOTI ESPRESSI SECONDO LEGGE

DELIBERA

La proposta di deliberazione, che si allega alla presente, per farne parte integrante, sotto la lettera A, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA nel testo allegato alla presente

Con separata ed analoga votazione, ad unanimità ai voti, vista l'urgenza e la necessità

DELIBERA

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

OGGETTO:	ADEGUAMENTO TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER LA CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2023
-----------------	--

Premesso che:

- Ai sensi dell'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 a decorrere dal 1° gennaio 2021 è stato istituito “il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” che sostituisce:
 - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
 - il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli concessi a prestazioni di servizi.
- Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.
- Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

CONSIDERATO che con la delibera del Commissario straordinario, n.f. di Consiglio Comunale, n. 05 dello 07/014/2021 è stato:

- Istituito e disciplinato il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai previgenti Regolamenti Comunali: per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (DCC n. 677/1994; per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni (DCC n. 68/1994); Sull'imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e suolo pubblico- modifica tariffe (D.G.M n 23/2018);
- Approvato il Regolamento Comunale del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1 commi 837-845 e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP approvato, con delibera di CC n. 21 del 01.03.1999 successivamente modificata ed integrata con delibera di C.C. n. 29 del 16/03/2009;

CHE al predetto Regolamento era allegato il tariffario suddiviso per tipologie e zone di applicazione, definite con la D.C.C. n. 67 del 1994, modificata con D.G.M. n. 23/2018;

RICHIAMATI i contenuti della predetta deliberazione commissariale n.f, di Consiglio Comunale n. 5 dello 07/04/21;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe."

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei Regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente:

- che anche il canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;
- di procedere all'adeguamento delle tariffe per assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone;
- di aggiornare, la delimitazione delle zone di applicazione del Canone, alla mutata espansione dell'abitato che ha definito nuovi assi commerciali;

CONSIDERATO la variazione degli indici ISTAT nel periodo intercorso dall'approvazione delle attuali tariffe alla presente è pari al 14%;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;
VISTO l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;
DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 come da verbale n. del allegato;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di procedere all'attualizzazione della perimetrazione delle zone di applicazione del canone unico patrimoniale secondo le varie tipologie;
3. Di procedere all'adeguamento della tariffa del Canone Unico Patrimoniale;
4. Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
5. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2023 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite
con L.R. 48/91 dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000**

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, li 27-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SANTACROCE GIUSEPPE

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Rosolini, li 27-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

F.to MODICA VINCENZO

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to SPADOLA GIOVANNI

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to PIAZZESE LUCIA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Milana Corrado

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 01-02-2023 al 16-02-2023 con n. 191 del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale
F.to LATINO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 01-02-23 per 15 giorni consecutivi (art. 11, 1° comma).

Rosolini, li 17-02-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Milana Corrado

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 01-02-2023 al 16-02-2023 a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[X] che la stessa è divenuta esecutiva il decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

[] che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva.